

*Fondo di solidarietà del coniuge debole: accesso al fondo solo se titolari di assegno ex art. 156 c.c.*

Trib. Milano, Ufficio del Distretto di Milano, 13 aprile 2017 (Pres. Anna Cattaneo)

**Legge di stabilità 2016 – Fondo di solidarietà per il coniuge debole – Coniuge titolare di assegno per i figli – Accesso al Fondo – Esclusione – Assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. – Necessità – Sussiste**

*Il presupposto per l'accesso al fondo di solidarietà previsto dalla legge 208 del 2015 è che il richiedente «non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice», ossia l'assegno di separazione; si tratta, per vero, di una misura a sostegno del “coniuge debole” e non dei minori; la Dottrina ha sollevato dubbi in merito alla legittimità costituzionale di questa scelta (art. 3 Cost.) poiché solo il “genitore” che sia al contempo titolare di assegno ex art. 156 c.c. ha diritto di accesso al Fondo e non anche quello astrattamente più svantaggiato ossia il genitore che non goda di alcun assegno (e magari non percepisca alcun reddito per sé); tuttavia, al momento, il regime giuridico in esame è eccezionale e transitorio e, pertanto, sperimentale (dunque, non destinato a perdurare nel tempo); ne consegue che il coniuge legittimato a ricevere il solo assegno per i figli (ex art. 337-ter c.c.) ma non titolare di assegno per sé, ex art. 156 c.c., non ha titolo per accedere al Fondo di solidarietà per il coniuge debole.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

Decreto

Art. 1, commi 414-416, l. 208/2015 – D.M. Giustizia, 15.12.2016

Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno

Il Presidente delegato, dr.ssa Anna Cattaneo,

letta l'istanza presentata da YY in data 4 aprile 2017 con cui l'istante richiede di potere accedere al fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno per recuperare l'arretrato derivante dall'inadempimento del proprio coniuge (XX) all'obbligo di provvedere al mantenimento mensile dei figli comuni, giusta sentenza di separazione n. ... del 2015, emessa dal Tribunale di Milano;

ritenuta l'inammissibilità dell'istanza poiché il credito fatto valere origina da un assegno di mantenimento in favore dei figli, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., non essendo la richiedente titolare di assegno per sé ai sensi dell'art. 156 c.c.: il presupposto per l'accesso al fondo di solidarietà è che

il richiedente «non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice», ossia l'assegno di separazione; si tratta, per vero, di una misura a sostegno del “coniuge debole” e non dei minori; la Dottrina ha sollevato dubbi in merito alla legittimità costituzionale di questa scelta (art. 3 Cost.) poiché solo il “genitore” che sia al contempo titolare di assegno ex art. 156 c.c. ha diritto di accesso al Fondo e non anche quello astrattamente più svantaggiato ossia il genitore che non goda di alcun assegno (e magari non percepisca alcun reddito per sé); tuttavia, al momento, il regime giuridico in esame è eccezionale e transitorio e, pertanto, sperimentale (dunque, non destinato a perdurare nel tempo);

rilevato che il decreto di inammissibilità dell'istanza deve essere trasmesso al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia (cfr. Min. Giustizia, circ. 22 marzo 2017);

ritenuto che l'odierno decreto debba essere reso noto anche alla parte istante, trattandosi di decisione che influisce sul diritto di accesso al Fondo ministeriale,

Per Questi Motivi

Dichiara l'inammissibilità dell'istanza presentata da YY in data 4.4.2017,

Dispone la trasmissione dell'odierno decreto Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia,

Manda alla Cancelleria per dare notizia della odierna decisione alla istante,

Milano, lì 13 aprile 2017

Il Presidente delegato  
Dr.ssa Anna Cattaneo